



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

14/05/2013 U-rsp/2651/2013



U-MC/13

Circ. n. 223/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanza di interpello trasmessa dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro - requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori – definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni” - risposta della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro – invio – prot. CNI n.2337

Con la presente si trasmette in allegato la risposta pervenuta dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su un quesito di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

La risposta (INTERPELLO N.2/2013) attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 11/07/2011, relativo ai *requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori*, per comprovare il periodo di “attività nel settore delle costruzioni”, ai sensi dell'art.98 del d.lgs. n. 81/2008 (v. allegati).

La Commissione per gli interPELLI – nella riunione del 2 maggio 2013 – in relazione all'elenco esemplificativo delle attività proposte quali attività atte ad integrare il requisito, ha stabilito che: “Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative”.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della risposta ministeriale allegata.


Nel rammentare che *le indicazioni* fornite nelle risposte agli interPELLI *“costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza”* (ai sensi del comma 3 dell'art.12 d.lgs. n.81/2008), si segnala che la Commissione ha preannunciato che, nei tempi compatibili con la mole di richieste pervenute, a breve esaminerà anche gli altri interPELLI inviati dagli Ordini territoriali per il tramite del Consiglio Nazionale.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI datata 11/07/2011 ;
- 2) Risposta Commissione per gli InterPELLI, riunione del 2 maggio 2013 (INTERPELLO N.2/2013).



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

11/07/2011 U-nd/3044/2011



/U-MC/11

Al Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche sociali
Commissione per gli interpelli
<interpello@lavoro.gov.it>

Al Centro di contatto
centrodicontatto@mailcert.lavoro.gov.it

e p.c.

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari

Oggetto: Istanza di interpello ex art.12 d.lgs. n.81/2008 –
quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro -
requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori – definizione
di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni” -
proposta – prot. CNI n. 2249

Con la presente si richiede l'autorevole parere della
Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9
aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di

applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata dall'Ordine degli Ingegneri di Bari (v. allegato).

Il quesito attiene alla documentazione che il Coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di "attività nel settore delle costruzioni", ai sensi dell'art.98, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n.81/2008.

Partendo dal presupposto che la richiesta attestazione integri un elenco "aperto" e non "chiuso" di incarichi ed esperienze nel settore, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari produce un elenco esemplificativo di attività del Coordinatore, atte ad integrare il requisito in questione, e su cui chiede l'autorevole pronunciamento della Commissione per gli interpellati (v., ancora, la nota allegata).


Poiché il quesito dell'Ordine provinciale appare di utilità generale, si trasmette il chiarimento richiesto a beneficio di tutti i professionisti operanti nel settore.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Alessandro Biddau)



IL PRESIDENTE
(Ing. Giovanni Rolando)



Allegato:

- richiesta di parere Ordine Ingegneri di Bari.

ordine degli ingegneri della provincia di bari



Prot. n. 651
Bari, 05.05.2011
Oggetto: Richiesta chiarimenti

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

17/05/2011 E-nd/2249/2011



Spett.le
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Lo scrivente Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, chiede a codesto Consiglio Nazionale che si rivolga alla Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti sulla documentazione che il Coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di "attività nel settore delle costruzioni" come previsto all'art. 98 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

A tal fine la nostra Commissione Sicurezza ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo dei requisiti del Coordinatore che, se condiviso, potrebbe costituire una base per un elenco, anche più esteso, da rendere disponibile in rete e che potrebbe anche aggiornarsi in progress a cura della stessa Commissione per gli Interpelli.

L'elenco è il seguente:

- 1) attività di Direttore di cantiere;
- 2) attività di Capo cantiere;
- 3) attività di Capo squadra;
- 4) attività di Direttore dei lavori;
- 5) attività di Direttore operativo di cantiere;
- 6) attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- 7) attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- 8) attività di Responsabile dei lavori;
- 9) attività di Datore di Lavoro di Impresa operante nel settore delle costruzioni;
- 10) attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

Tutte le attività devono essere svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e devono essere dimostrate mediante il riporto dell'attività svolta e della sua durata (periodo in giorni naturali e consecutivi) su documenti del tipo quelli a seguire:

- a) incarico con data certa;
- b) fattura fiscale per il compenso della prestazione;
- c) titoli abilitanti o comunicazioni propedeutiche all'esecuzione dei lavori (Notifica Preliminare, DIA, Permesso di costruire, SCIA, ecc.);
- d) verbali di sopralluogo o di coordinamento a firma congiunta di soggetti incaricati dal Committente e dall'Impresa;
- e) altra documentazione tecnico amministrativa comprovante l'attività.

In attesa di riscontro si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente
(dott. ing. Domenico Perrini)



cont

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
06/05/2013 E-ss/2337/2013



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 02/05/2013
Prot. 37 / 0007880 / MA007.A001

Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni"*.

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relativo all'oggetto, nella riunione del 02/05/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 2/2013

Roma, 02 maggio 2013

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 02/05/2013
Prot. 37 / 0007880 / MA007.A001

Prot.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni"*.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla *"documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni"*.

In particolare l'interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione.

L'elenco è il seguente:

1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 2/2013

10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.

Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PEGARI

